

ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT – PRIMO LOTTO FUNZIONALE

CUP: B33F03000010004

CIG N. 6657280140

QUESITO n. 7

Premesso che al punto 13.3.2 e 13.3.3 del disciplinare di gara (requisiti di qualificazione progettuale) codesta spettabile amministrazione chiede:

Per la progettazione delle opere in cat. OS 28: Aver effettuato nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando un servizio di progettazione esecutiva per un importo complessivo non inferiore a € 571.205,92, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI “Impianti meccanici a fluido a servizio degli edifici” - ID opere: IA.02 del D.M. 143/2013 “Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico” (corrispondente alla III/b” della L. 143/49 e alla cat. I/b del D.M. 18/11/71)

Per la progettazione delle opere in cat. OS 30: Aver effettuato nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando un servizio di progettazione esecutiva per un importo complessivo non inferiore a € 409.102,83, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota” - ID opere: IA.03 del D.M. 143/13 “Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici ecostruzioni di importanza corrente -singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice” (corrispondente alla III/c della L. 143/49 e alla cat. I/b del D.M. 18/11/71)

Tutto ciò premesso si chiede di confermare se gli importi richiesti per le classi IA.02 e IA.03 possono essere raggiunti sommando due o più servizi come per la classe E.13 (punto 13.3.1. Nel quale viene chiesto di aver svolto almeno un servizio di progettazione esecutiva)

RISPOSTA n. 7

La risposta è negativa.

Il disciplinare di gara al punto 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 è chiaro nell’indicare che i requisiti di capacità progettuale consistono nell’aver effettuato, in relazione a tutte e tre tipologie di opere, nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando, almeno:

- **un servizio di progettazione esecutiva** per un importo complessivo non inferiore a € 1.452.369,26 inerente in particolare la progettazione esecutiva di opere civili di maggiore complessità, in categoria EDILIZIA,
- **un servizio di progettazione esecutiva** per un importo complessivo non inferiore a € 571.205,92, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI “Impianti meccanici a fluido a servizio degli edifici” - ID opere: IA.02 del D.M. 143/2013 e
- **un servizio di progettazione esecutiva** per un importo complessivo non inferiore a € 409.102,83, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota” - ID opere: IA.03 del D.M. 143/13.

I tre servizi di progettazione esecutiva, ciascuno in una diversa categoria di opere, sostanziano i requisiti di capacità progettuale necessari per la partecipazione alla gara in oggetto e sono

coerentemente proporzionati alla natura, alla complessità e al valore delle opere da progettare: ciascuno dei tre progetti non è frazionabile in una pluralità indistinta di servizi di minore importo.

QUESITO n. 8

Si chiede se in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti ci siano delle percentuali minime o massime per il capogruppo e per le mandanti o se è sufficiente che il raggruppamento possenga cumulativamente i requisiti richiesti.

RISPOSTA n. 8

La domanda non è coerente con la procedura di gara in oggetto.

Infatti la domanda ricalca il disposto dell'art. 261 c. 7 del DPR 207/101, non applicabile all'appalto in oggetto, in quanto si riferisce esclusivamente ai servizi di progettazione il cui corrispettivo sia superiore a 100.000,00 €, e che dispone la frazionabilità –in caso di RTI- di alcuni (non tutti) requisiti di qualificazione progettuale previsti dall'art. 263 c. 1 del DPR 207/10, richiesti solo ed esclusivamente nei casi in cui il corrispettivo per l'attività di progettazione sia superiore a 100.000,00 €. Per altro, ai sensi dell'art. 261 c. 8 del DPR 207/10, anche nel caso di progettazione con corrispettivo superiore a 100.000,00 il requisito relativo all'avvenuto espletamento dei servizi di progettazione di minore entità di cui all'art. 263 c. 1 lett. C), non è frazionabile.

Poiché l'appalto in oggetto non prevede un corrispettivo di progettazione superiore a 100.000,00, non sono applicabili nè l'art. 263 c. 1 nè l'art. 261 c. 7 del DPR 207/10.

Coerentemente con la ratio della norma per i servizi con corrispettivo di minore entità, i requisiti di capacità progettuale richiesti dal disciplinare di gara (paragrafo 13.3), come evidente nel testo del disciplinare di gara, non sono frazionabili in una pluralità indistinta di servizi di progettazione di minore importo e devono essere integralmente posseduti dal progettista indicato o associato per la relativa progettazione, in possesso altresì del titolo abilitativo coerente previsto dal paragrafo 13.4. I tre progetti non sono conseguentemente nemmeno frazionabili fra più soggetti, ai sensi del disciplinare di gara, paragrafo 16.15 e dai modelli di dichiarazione ivi citati.

Il dirigente della SUA-Provincia di VCO
(ing. Mauro Proverbio)

¹ 261 c. 7 del DPR 207/10 : *“In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90 c. 1 lettera g) del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263 c. 1 lettere a) b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, Il bando di gara,(...omissis....)possono prevedere, con opportuna motivazione, al fine del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti che comunque non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento”*